

ANTONINO LOMBARDO



IL PROBLEMA DELLO SCARTO DEGLI ATTI DI ARCHIVIO

Estratto dalla *Rassegna degli Archivi di Stato*
Anno XV - N. 3 - Settembre-Dicembre 1955

*(Relazione al VI Congresso Nazionale Archivistico Italiano
Udine, ottobre 1955)*



ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA DELLO STATO



OPERA DI RICERCA
E PUBBLICAZIONE
DELL'ISTITUTO
DI STUDI DI ARCHIVIO



IL PROBLEMA DELLO SCARTO DEGLI ATTI DI ARCHIVIO

Il problema dello scarto degli atti di archivio costituisce una di quelle questioni fondamentali che non soltanto attengono all'archivistica teorica, ma interessano in primo luogo le stesse scienze storiche le quali, dalla conservazione o meno di una determinata documentazione, traggono la possibilità o la impossibilità di studiare particolari fenomeni della vita sociale.

Non è compito di questa relazione illustrare la vigente legislazione sugli scarti in Italia o all'Estero, perchè su entrambi gli argomenti esistono dei recenti e apprezzati commenti; ¹⁾ ritengo invece che sia opportuno di esaminare se effettivamente esista — in sede teorica — un problema dello scarto degli atti di archivio, se tale problema abbia avuto una esauriente elaborazione dottrinale, se e come, infine, la legislazione italiana corrisponda alle premesse teoriche del problema stesso.

Esiste, dunque, un problema teorico dello scarto degli atti di archivio come problema a sè?

È necessario, prima di andare oltre, che noi risolviamo questo interrogativo, che poniamo cioè, nei suoi termini concettuali, un problema, da tutti affermato finora come necessario, addirittura dal Panizzi, nella sua nota lettera al Bonaini, qualificato come « la peggiore di tutte le maledizioni », ²⁾ da tutti *subito*, cioè, in definitiva, accettato.

Accettato da tutti sul piano pratico, cioè sul piano di una prassi che ha investito gli Archivistici, i quali non hanno avuto il tempo nè la forza di resistervi, perchè storditi dalle *esigenze esteriori* di un problema, *che in realtà non esiste*.

Nel fiorire di studi provocato dalla legge archivistica del 1939, è stato esattamente, da varie parti, ³⁾ osservato che la quasi mancanza di

¹⁾ Cfr. per l'Italia, con opportuni riferimenti anche alla legislazione estera, L. A. PAGANO, *Note sulle eliminazioni degli atti di archivio di inutile conservazione*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», a. XV, fasc. 2, Roma, maggio-agosto 1955, pp. 95-120. Per l'Estero «Guide International des Archives», Europe, vol. IV della «Bibliothèque des Annales Institutorum», Roma, 1935 e, più recentemente in «Archivum», A. I., n. 1, Paris, 1951, che pubblica a p. 55 e ss. una relazione di P. Caillet sugli archivi in formazione e sullo scarto degli atti di archivio nei vari Paesi del mondo.

²⁾ *Di alcune principali questioni sugli archivi italiani. Lettere di F. BONAINI e A. PANIZZI*, 2^a ediz., Lucca, 1867.

³⁾ Cfr., per tutti L. PROSDOCIMI, *Dematerialità e pubblicità dei documenti di archivio*, in «Notizie degli Archivi di Stato», a. XIII, n. 3, Roma, settembre-dicembre 1953, pp. 130-135. Anche G. CENCETTI, *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, in «Archivi», a. VI, n. 1, Roma, 1939.

elaborazione dei concetti, che dovrebbero costituire la base della *dottrina archivistica*, ha portato in pratica ad una legislazione disorganica e molte volte confusa e imprecisa, che ha addirittura falsato la fisionomia, la struttura e il funzionamento degli Archivi di Stato.

In quali termini la dottrina archivistica ha posto finora il cosiddetto problema degli scarti?

In verità c'è poco da scegliere: anche per questo argomento non rimane che ricorrere al vecchio libro del Sebastiani¹⁾ e al testo del Casanova.²⁾

Sono gli unici Autori³⁾ che cercano di dare dei *criteri scientifici di scarto*, ricorrendo a quei concetti di «vetustà delle carte, natura giuridica delle stesse, loro utilità alla storia, all'amministrazione, ai privati», concetti che vediamo in seguito essere ripetuti con costante monotonia da tutti i testi di archivistica, da tutte le circolari ministeriali,⁴⁾ da alcune disposizioni legislative, fino a diventare «aspetti di

¹⁾ E. SEBASTIANI, *Genesi, concetto e natura giuridica degli Archivi di Stato in Italia*, Torino, F.lli Bocca Ed., 1904, pp. 201-216. Nonostante che l'anno 1904 possa sembrare ai giovani Archivisti di Stato quasi l'epoca preistorica della dottrina archivistica, il libro del Sebastiani costituisce tuttora l'unico organico tentativo di una sistemazione giuridica dei concetti archivistici. In questa sede mi è gradito di comunicare che il Sebastiani, tuttora vegeto, esercita con profitto la professione forense a Macerata. A lui, che qualche anno fa, in occasione di una mia visita a quell'Archivio di Stato, ha voluto regalarmi personalmente il suo apprezzato studio, invio il mio sentito, cordiale saluto.

²⁾ E. CASANOVA, *Archivistica*, 2^a ediz., Siena, 1928, pp. 154 e ss.

³⁾ Ometto di citare la bibliografia archivistica generale sia perchè troppo nota, sia perchè, sulla materia degli scarti, non porta argomenti nuovi. Uno dei più insigni Archivisti italiani, il Panella, recentemente scomparso, non se ne occupò mai di proposito; anch'egli, peraltro (e non poteva essere altrimenti), seguì la corrente rigorista e raccomandò in ogni caso «*l'esame diretto del materiale fatto con accuratezza e accorgimento, mostrandosi piuttosto proclivi a conservare che a distruggere*». Cfr. A. PANELLA, *Gli archivi fiorentini durante il dominio francese*, in «*Rivista delle Biblioteche e degli Archivi*», a. XXII, vol. XXII, nn. 1-6, Firenze, 1911, pp. 17-70. L'articolo viene ora ripubblicato nel vol. XIX della collezione «*Pubblicazioni negli Archivi di Stato*» dedicato ai maggiori scritti archivistici del Panella. Una posizione ancora più rigorista è quella dell'Ostoja che non ammette, in linea teorica, alcuna possibilità di scarti archivistici, e che, a sostegno della sua opinione cita un severo giudizio di Benedetto Croce sugli scarti d'archivio. Cfr. A. OSTOJA, *La questione degli scarti e la tecnicizzazione degli archivi*, in «*Notizie degli Archivi di Stato*», a. X, nn. 1-2, Roma, gennaio-agosto 1950, pp. 68-71. Sulla soluzione *tecnica* data dall'Ostoja al problema degli scarti, vedi più avanti. Del resto la concezione rigorista dell'Ostoja deriva, in sostanza, dagli insegnamenti del Cencetti: vedi, ad es., G. CENCETTI, *Sull'archivio come «universitas rerum»*, in «*Archivi*», a. IV, n. 1, Roma, 1937.

⁴⁾ L'illusione di trovare nelle circolari ministeriali non solo la procedura da seguire ma anche criteri di scarto, ha condotto alla raccolta e pubblicazione delle stesse, insieme a qualche disposizione legislativa, da parte di benemeriti funzionari. Cfr. *Disposizioni sugli scarti di archivio*, in «*Archivi*», a. V, Roma, 1938, pp. 121 e ss. e *Archivi degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato. Raccolta delle disposizioni e norme per lo scarto degli atti inutili e superflui*, Roma, Poligr. dello Stato, 1938. Quest'ultima pubblicazione, fatta con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, porta anche dei massimari di scarto di alcuni uffici. Vedi più oltre la mia opinione sui massimari di scarto. Ringrazio il dott. Gentile, dell'Archi-

importanza storica della vita politica, giuridica, amministrativa, sociale, economica, artistica o scientifica » di un recentissimo progetto, preparato da una ristretta commissione, che è stato financo diramato, per il parere, a tutti gli Archivi di Stato.¹⁾

Gli Autori predetti sono però convinti della vanità di quei concetti, quando aggiungono che l'*utilità* di una cosa (sia essa utilità giuridica o storica o amministrativa, per continuare in un frasario corrente) può subire modificazioni di *tempo*, di *persona* o di *luogo*. Una scrittura, che normalmente potrebbe considerarsi inutile, assume invece un interesse inaspettato se redatta in un dato momento, o da una data persona o relativa a una data persona. Parimenti un documento, inutile in un posto ove abbondano altre fonti, può diventare prezioso in circostanze straordinarie (eventi bellici, incendi, terremoti).

Convinti ancora gli Autori stessi della insufficienza di criteri tanto relativi, scendono ad esemplificazioni, allo scopo — non potendo dare norme positive — di fissare almeno dei divieti.

Comunque già il Sebastiani (un po' meno il Casanova) avvertiva come « in nessun caso si deve addivenire a degli spurghi, per non affrontare spese che aggraverebbero di soverchio il bilancio dello Stato! ». ²⁾

Sulla stessa linea la nota Commissione archivistica del 1870 avvertiva che le ragioni degli scarti « quando convenga che si debbano fare, non saranno mai quelle del *poco spazio e della poco moneta* ». ³⁾

Non posso terminare questa citazione di Autori, senza accennare all'originale proposta del Sebastiani che « prima che lo scarto sia mandato al macero, se ne dia avviso alla collettività con bandi pubblici o con altre forme; che i cittadini abbiano un anno di tempo per reclamare; e che comunque abbiano il diritto di aver copia delle carte che interessano loro » prima che dette carte vadano distrutte. ⁴⁾

* * *

Che cosa è, in definitiva, lo scarto?

Si risponde: distruggere senza danno della storia, dell'Amministrazione, dei privati.

vio di Stato di Torino, che mi ha dato la possibilità di consultare la sua raccolta privata delle disposizioni e circolari sugli scarti di archivio dal 1875 ad oggi, la quale, salvo qualche variante in più o in meno, è uguale all'analoga raccolta conservata presso l'Ufficio Centrale degli Archivi: entrambe le raccolte (come, del resto, anche quelle stampate) se informano, anche storicamente, sulla procedura da seguire, non danno che criteri generici ed empirici, sulla inutilità o *superfluità*, come si esprime la Croce Rossa, delle scritture d'archivio.

¹⁾ Vedi più oltre il mio parere sulla opportunità di un'altra legge sugli scarti.

²⁾ E. SEBASTIANI, *op. cit.* p. 202.

³⁾ *Sul riordinamento degli Archivi di Stato*, « Archivio Storico Italiano », Tomo 12, parte II, Firenze, 18, pp. 210-222.

⁴⁾ E. SEBASTIANI, *op. cit.*, pp. 215-216.

Ma è proprio questo il problema che a noi Archivistici di Stato interessa? Siamo proprio noi i tutelatori, quasi i custodi notturni dei diritti dell'Amministrazione e di quelli dei privati, custodi certamente *marginali* di un materiale che viene ceduto a noi perchè (invece) « non occorre ai bisogni ordinari del servizio »? ¹⁾ Siamo proprio noi, noi i negletti, i guardiani di cimiteri grandi di carte, ai quali spetta il compito di scegliere subito, seduta stante, moltissime volte attraverso un elenco approssimativo, con l'ispirazione divina, oggi, *tra le carte non più antiche di cinque anni fa*, quelle certamente *utili* da conservarsi per l'eternità?

Rispondono le Amministrazioni pubbliche: ma noi non abbiamo spazio. Il problema dello spazio non è un problema dottrinario: vogliamo ridurre il problema degli scarti a un problema di spazio? Allora non è un problema che riguarda gli Archivistici; potrà interessare i ragionieri e i finanzieri, perchè il problema dello spazio è un problema di spesa.

Un problema di cui dovrebbero occuparsi gli Archivistici sarebbe non un problema di spazio, ma della migliore utilizzazione dello spazio: ma anche questo è in gran parte un problema da ingegneri e da architetti, ai quali sarà facile — date le premesse archivistiche — trovare i modi e i mezzi per utilizzare razionalmente lo spazio.

I precedenti storici, la legislazione comparata e quella nazionale, le circolari ministeriali, i massimari della Croce Rossa, la vigilanza alle cartiere, i compensi al personale, e infine l'incerta dottrina ²⁾ tutto riesce a fare del problema degli scarti un grosso problema ponderoso, sul quale chi ci capisce qualche cosa è bravo; gli si gira intorno: il giurista vi cerca l'interesse giuridico, lo storico l'interesse storico, il privato, più modestamente, teme che gli vadano distrutti gli esiti di leva o i fogli matricolari, o gli atti notarili o le sentenze o le concessioni di derivazioni d'acque, ecc.; le Amministrazioni, dopo avervi

¹⁾ Artt. 65-66 r. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.

²⁾ Viene ormai ripetuto comunemente come la dottrina archivistica al riguardo si divida in due opposte tendenze: la rigorista, che non ammette possibilità di scarti, e quella invece più larga che vorrebbe una più ampia eliminazione di scritture: è parimenti d'obbligo, a questo punto, optare per un criterio intermedio che cerca di mettere d'accordo teoria e pratica. Cfr. A. PAGANO, *Note sulle eliminazioni* cit. e MINISTERO INTERNO, DIR. GEN. AMMINISTRAZIONE CIVILE, UFFICIO CENTRALE ARCHIVI DI STATO, *Gli Archivi di Stato al 1952*, 2^a ediz., Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1954, pp. 124 e ss. Dal punto di vista scientifico è evidente l'inaccettabilità del criterio intermedio, che è meramente empirico. Cfr. quanto dice il Croce: « nei pubblici archivi non solo si raccolgono e si serbano gelosamente le carte, formandone gli inventari, ma anche si lavora ad eseguirne lo scarto... E con quale criterio logico si compie la scelta? Con nessuno: non v'ha criterio logico che possa assegnarsi per determinare quali notizie o documenti siano o no utili e importanti, appunto perchè qui ci aggiriamo nella cerchia pratica e non già nella cerchia scientifica » in *Teoria e storia della storiografia*, Bari, Laterza, 1927, 3^a ediz., p. 96.

fatto ricorso abbondantemente, qualche volta piangono lacrime di coccodrillo per serie distrutte ancora utili; e... gli Archivistici di Stato? dietro ad elaborare norme minuziose di procedura cercando di regolare una cosa che non si sa, un materiale definito d'interesse storico-giuridico, ma sul quale non si ha una esatta opinione.

E non si può avere.

Perchè è una opinione anzi tempo.

Il problema degli scarti non esiste *in sede di Amministrazione corrente*, perchè non può avere una soluzione.

Il problema è questo; che cosa deve essere versato negli Archivi di Stato? Quando? Come?

Il problema degli scarti non è che una *operazione marginale* del grande, dell'unico problema degli Archivi di Stato: quello dell'*ordinamento*.¹⁾

* * *

Abbiamo rilevato prima la mancanza di precise nozioni archivistiche nella dottrina; dobbiamo ora aggiungere — anche sulla scorta di altri Autori — « la incertezza e scarsa proprietà giuridica della terminologia della legislazione archivistica e la formulazione, tecnicamente non felice, di molte disposizioni ». ²⁾

Ciò nonostante io cercherò di cogliere, e nella legislazione italiana e nella dottrina, alcuni aspetti che possano costituire un punto di partenza nella risoluzione del problema degli scarti sotto il profilo nel quale io lo pongo.

Il r. decreto 27 maggio 1875, n. 2552, che per primo cercò di dare una sistemazione organica all'ordinamento degli Archivi di Stato italiani, prescriveva « che lo scarto degli atti *recentemente depositati* negli Archivi di Stato e *prima dell'iscrizione nell'inventario*, potesse effettuarsi di seguito al conforme avviso dei Direttori dell'Archivio e del Capo dell'Ufficio, cui le carte appartenevano, con l'approvazione definitiva delle proposte da parte del Ministero dell'Interno, sentito il

¹⁾ Per l'OSTOJA, *La questione degli scarti*, cit. il problema degli archivi è « quello dell'ottima conservazione di tutto il materiale documentario ». Sulla scorta di due fondamentali articoli del CENCETTI già citati (*Il fondamento teorico della dottrina archivistica* e *Sull'archivio come « universitas rerum »*), osserviamo che la conservazione è una condizione necessaria per l'esistenza di un archivio e non può essere considerata come finalità dell'archivio stesso. Non si confonda infine l'affermazione del CENCETTI (in *Il fondamento teorico* cit.) che « non esiste un problema del metodo d'ordinamento » con la necessità dell'ordinamento degli archivi.

²⁾ A. ROTA, *La continenza materiale del demanio archivistico vero e proprio*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. XIII, n. 2, Roma, maggio-agosto 1953, pp. 59-66. Cfr. anche MINISTERO INTERNO, *Gli Archivi di Stato al 1952*, cit. p. 338 ove viene auspicata « una revisione generale e profonda di tutto l'ordinamento in vigore ». E più recentemente cfr. E. LODOLINI, *Aspetti della vigilanza dello Stato sugli archivi degli enti pubblici non statali*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XV, n. 2, Roma, maggio-agosto 1955, pp. 121-140.

parere del Consiglio per gli Archivi » (art. 21). Lo scarto è qui chiaramente considerato come una operazione conseguente al versamento degli atti negli Archivi e al loro ordinamento, cioè, in altre parole, « prima dell'iscrizione nell'inventario ».

Lo stesso decreto, all'art. 15, autorizzava un limitato scarto presso i Tribunali e gli Uffici amministrativi dove « il Capo della Magistratura od Ufficio poteva direttamente e in ciascun anno disporre la vendita o distruzione degli stampati, duplicati e delle carte che non avessero carattere di atti ufficiali ». Non ostante la imprecisione dell'ultima parte dell'articolo, la disposizione è chiara ed è rivolta alla tutela delle scritture pubbliche.

I successivi decreti 9 settembre 1902, n. 445 e 2 ottobre 1911, n. 1163 risentono della situazione dell'epoca: un mare di carte si riversava negli Archivi di Stato, e allora si cercò di regolamentare *presso gli stessi Uffici o Magistrature* una operazione, che avrebbe dovuto alleggerire il peso dei versamenti.

Assistiamo pertanto al trasferimento pratico di una operazione dagli Archivi di Stato (ove aveva un significato scientifico) agli Uffici pubblici, presso i quali era assurdo che potesse farsi una *valutazione storica* delle carte, e, infatti, lo scarto venne, da allora in poi, giustificato prevalentemente con l'*ingombro* e con la *manca di spazio*.

Il trasferimento dei concetti non poteva non allarmare gli Archivistici di Stato e la dottrina, ma ormai il passo era fatto e attraverso la breccia si introdussero altre esigenze esteriori, che nulla avevano a che fare coi concetti scientifici: ed ecco, a causa della prima guerra mondiale, il famigerato decreto Luogotenenziale del 30 gennaio 1916, n. 219, che, rompendo il blocco prudenziale dei dieci anni (piccola riserva fatta dall'art. 70 del decreto 2 ottobre 1911, n. 1163), può essere oggi, da noi Archivistici di Stato, considerato il principale responsabile di tutta la « fasulla » legislazione posteriore sugli scarti, sino al non meno famigerato decreto del 31 agosto 1933, n. 1313, che ridusse permanentemente da dieci a cinque anni il periodo minimo richiesto perchè gli atti dei vari uffici pubblici, non più occorrenti ai *bisogni ordinari* del servizio, potessero versarsi negli Archivi di Stato, naturalmente previo scarto.

Sorvolo sulle norme di carattere transitorio, disposte *addirittura con circolari ministeriali* nel periodo 1936-40, che vennero giustificate dalla battaglia dell'autarchia nel settore della cellulosa.

Non sto qui a ricordare parimenti le migliaia di tonnellate di scritture che dal 1916 ad oggi sono andate distrutte,¹⁾ nè gli altissimi

¹⁾ Ricorda il CASANOVA, *Archivistica*, cit. p. 173 che dal 1° giugno 1916 al 31 dicembre 1923 furono scartati 407.565 quintali di scritture! Altri dati statistici sugli scarti effettuati dalle Amministrazioni statali dall'agosto 1939 al 31 dicembre 1940 in «Notizie degli Archivi di Stato», Roma, 1941, n. 3, p. 114. Cfr. in fine

lamenti della dottrina, che, impotente di fronte a questo terremoto, cercava timidamente di fissare nella prassi *criteri obiettivi* di scarto, i quali, venendo tutti, in definitiva, a confluire sull'unico concetto dell'Utilità storica (che comprendeva a un tempo interessi privati e dell'Amministrazione), per la implicita contraddizione, si palesavano inaccettabili, perchè fuori del tempo, anzi, *prima del tempo*.

E che dire degli altrettanto famigerati « Massimari di scarto », ¹⁾ di questi specchi per le allodole, che dovrebbero dare le norme supreme, i comandamenti per le operazioni di eliminazione delle scritture? A prescindere dall'ovvia considerazione che tali tabelle debbono essere in stretta relazione con altre tabelle (i cosiddetti titolari di archivio) uniformi in tutti gli uffici similari, titolari di archivio che mancano, ²⁾ essi si riferiscono a *categorie astratte*, mentre lo scarto è un'operazione concreta che non riguarda *idee* ma fascicoli *reali*.

E che dire ancora della cosiddetta *eliminazione automatica degli atti*, che va facendosi strada nella prassi delle Amministrazioni pubbliche (e purtroppo nella opinione di qualche Archivistica di Stato, ma, in questo caso, fortunatamente temperata dall'esperienza), la quale dà agli impiegati degli archivi correnti la sovrana facoltà di distinguere nelle scritture, fin dal primo istante, le *buone*, da conservare, e le *cattive*, da distruggere, fissando in essi una *qualità*, che soltanto generazioni di insigni storici potranno, dopo lungo studio, attribuire?

i dati statistici pubblicati ne *Gli Archivi di Stato al 1952*, cit. pp. 131-136. Non è senza significato, per intendere il nuovo indirizzo dell'Ufficio Centrale degli Archivi in materia di scarto, il considerare i dati statistici degli scarti effettuati negli *Archivi di Stato* che da quintali 958 nel 1947 precipitano a quintali 5 nel 1951, per cessare quasi del tutto negli anni successivi. È da lamentare tuttora una tendenza, già rilevata nella citata relazione ministeriale, delle Amministrazioni centrali a procedere a scarti « più che in seguito a meditata deliberazione... sotto la spinta delle necessità contingenti di spazio »: la nuova ampia sede dell'Archivio Centrale dello Stato nella zona dell'E.U.R. varrà certamente a normalizzare la situazione in tale settore.

¹⁾ Vari Massimari di scarto furono pubblicati a cura della Croce Rossa Italiana dopo il noto decreto luogotenenziale del 1916, che le attribuiva, *temporaneamente*, gli scarti di archivio. La maggior parte furono pubblicati tra il 1916 e il 1917; cito: « Elenchi di massima delle carte da eliminarsi: dalle *Amministrazioni Comunali* (1916); dalle *Amministrazioni delle Provincie* (1917); dalle *Prefetture e Sottoprefetture del Regno* (1916); dagli *Uffici del Genio Civile del Regno* (1916); dalle *Agenzie delle Imposte Dirette e del Catasto* (1917). Il Ministero dell'Interno - Direzione Generale delle Carceri e dei Riformatori pubblicava per conto suo, nel 1916, un *Elenco dei modelli in vigore nell'Amministrazione carceraria, anteriori all'ultimo decennio, che possono eliminarsi dagli archivi*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1916. Un elenco di carte da eliminarsi negli archivi degli Uffici giudiziari pubblicò anche il CASANOVA, *Archivistica*, cit. pp. 177-180. Altri Elenchi di massima di atti scartabili furono pubblicati a cura della Croce Rossa nel volume cit. *Archivi degli Enti locali e delle Amministrazioni dello Stato*, Roma, 1938.

²⁾ Titolari di archivio mancano anche nei nostri Archivi di Stato per il carteggio quotidiano e, quando esistono, sono difformi da un Archivio all'altro. La necessità dei titolari fu avvertita fin dal 1895 da R. CALLI, *Per gli Archivi di Stato*, in « Nuova Antologia », serie III, vol. 58, raccolta vol. 141, Roma, 1895.

Quale effetto ha avuto nella vita dei nostri Archivi questa legislazione disordinata e antistorica?

Il Moscati, nella prolusione al corso dell'anno 1948 della « Scuola per archivisti e bibliotecari » della Università di Roma, alla quale dette il titolo suggestivo *Attualità degli Archivi*,¹⁾ lamenta una decadenza degli Archivi di Stato, che egli attribuisce, in gran parte, al fenomeno del progressivo concentramento negli Archivi stessi di una enorme massa di materiale recente, che metteva l'Archivista « che riteneva di essere tale perchè ferrato in studi diplomatici, paleografici, cronologici, araldici, di storia medievale, in condizioni di enorme disagio di fronte ai problemi pratici che la massa cartacea della burocrazia gli poneva ogni giorno dinanzi ».

Riconoscendo la necessità per gli Archivisti di adeguarsi alla nuova situazione, mediante, cioè, lo studio del meccanismo e del funzionamento delle moderne amministrazioni, il Moscati ritiene che sia da rivedere il concetto stesso di archivio, quale s'era venuto formando nel corso dei secoli XVIII e XIX; e in un lavoro successivo²⁾ egli, nel mettere l'accento sulla funzione degli Archivisti nei rapporti con gli studi, fornisce loro una giustificazione nell'impressione che essi tendano ora a sopravvalutare l'aspetto amministrativo dei loro istituti. Ciò avviene — dice il Moscati — « per un senso di difesa, non dirò legittima, ma comprensibile contro la tendenza opposta, che è quella degli studiosi ».

Io ritengo che se, in effetti, ha pienamente ragione il Moscati nel rilevare le due sopracennate tendenze nel personale archivistico, tali atteggiamenti mentali in quest'ultimo non hanno ragione di esistere, perchè *unico* deve essere il concetto di archivio, anche rispetto al materiale moderno (per il quale l'attività archivistica non può essere che quella tradizionale, cioè dell'ordinamento e dell'inventariazione) ed *unica* deve essere la funzione archivistica, che si traduce in definitiva nella valorizzazione *culturale* del materiale stesso.

È proprio su questo *unico concetto* di « Archivio », sulla vera funzione dei nostri istituti, che io pongo la soluzione del problema degli scarti.

Prima di proseguire oltre, fisso in due punti il mio pensiero:

1. — Gli Archivi di Stato debbono conservare, di massima, solo materiale di *interesse storico*, inteso questo interesse storico nel senso che se esiste un privato che ha bisogno degli esiti di leva, delle copie, delle sentenze per la sua vita privata, ecc., se esiste ancora per l'Amministrazione la necessità di ricorrere ai *precedenti*, allora le scritture

¹⁾ Ed. in « Notizie degli Archivi di Stato, a. VIII, Roma, n. 2-3, maggio-dicembre 1948, pp. 73-78.

²⁾ R. MOSCATI, *Rapporti tra studi e archivi*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. X, n. 1-2, Roma, gennaio-agosto 1950, pp. 44-46.

relative hanno un *interesse attuale* e non debbono essere versate negli Archivi di Stato.¹⁾

2. — Posta così la questione, occorre determinare *un periodo di tempo* dentro il quale possa ritenersi ancora valido *l'interesse attuale*. Tale periodo di tempo può essere anche diverso per le varie categorie di scritture.²⁾

¹⁾ Non intendo certamente riprendere la vieta distinzione tra *archivi storici* e *archivi amministrativi*, con la quale, essenzialmente, nei primi anni della costituzione del Regno d'Italia si cercava, dai propugnatori della dipendenza degli Archivi dal Ministero della Pubblica Istruzione, di appigliarsi ad una pretesa *storicità* di alcuni Archivi, che avrebbero dovuto dipendere da quel Ministero, in contrasto ad altri, costituiti da materiale documentario più recente, la cui dipendenza si doveva attribuire al Ministero dell'Interno. Giustamente la nota Commissione archivistica del 1870 rifiutò anche la stessa nomenclatura di *storici* e *amministrativi*, parlando di archivi, «pur ammettendo che in un archivio si distingue la parte antica dalla moderna». La questione fu ripresa dal Panella nel primo suo scritto archivistico di una certa entità (in *Gli archivi fiorentini durante il dominio francese*, cit.) e riaffermata nell'altro suo scritto intitolato *In margine alla relazione del 1870 per il riordinamento degli Archivi di Stato. I. Archivi storici e archivi* pubblicato in «Archivio Storico Italiano», a. XCV, vol. 2, Firenze, 1937, pp. 212-217 e ripubblicato in A. PANELLA, *Scritti archivistici*, cit. È ormai pacifico che ogni documento può considerarsi *storico*, interessi esso anche l'amministrazione pubblica o il privato cittadino. Ai fini però «dell'ordinamento interno degli archivi» la stessa Commissione del 1870, sopra ricordata, preferì chiamare *antica* la parte che lo Stato può mettere a disposizione degli studiosi, *moderna* quella da tenere riservata. Lo stesso Bonaini notava che gli archivi sono da considerarsi sotto due aspetti «a cui non darò precedenza e chiamo l'uno erudito, chiamo l'altro amministrativo», ma non gli sembrava cosa agevole «il determinare quali archivi possano assegnarsi all'una o all'altra categoria» (Cfr. A. PANELLA, *Francesco Bonaini e l'ordinamento degli archivi italiani nei primi anni del Regno*, in «Archivio Storico Italiano», serie VII, vol. XXI, disp. I, Firenze, 1934, pp. 281-307 e ripubblicato in A. PANELLA, *Scritti archivistici*, cit.). La possibilità comunque che le scritture assumano, ad un certo momento, una *funzione storica* è ammessa dalla moderna dottrina archivistica: cfr. G. CENCETTI, *Sull'archivio come universitas rerum*, cit. p. 3 dell'Estratto e L. SANDRI, *Per una più moderna impostazione del problema degli archivi*, in «Organizzazione tecnica della Pubblica Amministrazione», n. 2, Roma, aprile-maggio 1954, p. 6 dell'Estratto.

²⁾ Respinta la distinzione tra *archivi storici* e *archivi amministrativi* (il CENCETTI la risolve nella distinzione tra *archivi vivi* e *archivi morti*, cioè, rispettivamente, archivi di enti ancora in vita e di enti non più esistenti, in *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, cit.), ai fini del *concetto scientifico* di archivio, che noi sosteniamo, non resta che ricorrere al criterio temporale. Tale criterio, già escogitato dal Bonaini nell'art. 3 dello schema di legge da lui preparato: «I documenti dei predetti archivi amministrativi, *scorsi cinquant'anni*, verranno a far parte degli archivi storici» (Cfr. A. PANELLA, *Francesco Bonaini e l'ordinamento*, ecc. cit.), ammesso esplicitamente dalla Commissione del 1870 nella distinzione di una parte antica e di una parte moderna degli archivi, viene accettato anche dal Cencetti in un passo del suo articolo sopra citato, che è pregio di questa relazione di riportare per intero: «Si supponga ora che la cessazione dell'ente che ha dato vita all'archivio o anche semplicemente *il decorso del tempo* facciano perdere alla totalità delle carte o a una parte di esse la loro funzione giuridica: ecco che a queste se ne sostituisce un'altra, quella scientifica (storica), la quale esisteva in potenza anche contemporaneamente alla prima (talvolta la coesistenza si protrae molto a lungo, come, per esempio, nel caso di un diploma di investitura di diritti di acque tuttora esistenti) ma non diviene evidente se non quando l'atto documentato dalla carta entra nel campo delle ricerche storiche». Si vedrà, più oltre, quali conseguenze pratiche noi traiamo dalla enunciazione dei due interessi.

Qualche cosa c'è già nella nostra legislazione.

Quali altri atti più di quelli notarili rivestono un carattere giuridico per la prova di quegli interessi fortissimi, che sono quelli privati?

Gli atti notarili — la più recente legislazione in materia ce lo insegna ¹⁾ — vengono versati negli Archivi di Stato *dopo cento anni* dalla loro rogazione: si ritiene, evidentemente, che dopo cento anni l'interesse giuridico privato è quasi scomparso, comunque si è affievolito, tanto da dare a quegli atti una *patina storica*, intendendo *storico* un interesse che si trasferisce sul piano concettuale dal settore giuridico al settore culturale, in altri termini da un piano *pratico* ad un piano *scientifico*.

L'Amministrazione dello Stato ha nei suoi istituti attuali (Magistrature e Uffici pubblici) la sua organizzazione giuridico-pratica, e a detta organizzazione devono far capo i cittadini per ogni loro occorrenza giuridico-pratica.

Vogliamo sistemare gli Archivi di Stato ai *margini* di questa organizzazione? Vogliamo pensarli come sezioni sussidiarie degli Uffici Leva, come succursali delle Cancellerie dei Tribunali, come archivi di deposito delle Prefetture e delle Questure? ²⁾

Nessun archivista di Stato in sede teorica oserebbe affermare questo.

Nessun archivista di Stato — specie quelli che stanno nei grandi Archivi, nei quali, fortunatamente per ragioni di spazio, ³⁾ non ha

¹⁾ Cfr. art. 3 legge 17 maggio 1952, n. 629 sul *Riordinamento degli Archivi notarili*.

²⁾ In effetti, avendo avuto occasione di visitare — e più di una volta — tutti gli Archivi di Stato italiani — ho dovuto constatare, specie negli Archivi dell'Italia meridionale, una tale *involutione* del concetto di «archivio», dal farmi considerare seriamente l'ipotesi se la decadenza di detti archivi non rientrasse essa pure nella famosa «questione meridionale». Debbo, invece, purtroppo, dichiarare che il fenomeno — individuato anche dal Moscatti nell'articolo già precedentemente citato — è di natura generale e forse non fu del tutto estranea ad esso, insieme ad altre cause, una malintesa forma di reclutamento del personale, su base regionalistica, che determinò, in certe zone, una miope chiusura di frontiere, più per quieto vivere, che per vero dispregio alla cultura che è, e deve essere, universale.

³⁾ L'Ufficio Centrale degli Archivi, per contenere la valanga di carte moderne pronta ad invadere gli Istituti archivistici, ha negli ultimi anni suggerito alle Direzioni di Archivio di dare assoluta precedenza nei versamenti, attesa la generale carenza di spazio nei loro istituti, a materiale documentario antico che ancora, in gran quantità, esiste fuori gli Archivi di Stato. Tale *politica archivistica* viene tuttora consigliata anche dalla considerazione che le scritture di data recente importano una larga massa di adempimenti (ricerche, copie, certificati, consultazioni a pagamento, ecc.), i quali, oltre a distrarre il personale dal lavoro suo proprio di archivio (cioè ordinamenti e inventarizzazioni), non possono *materialmente* essere soddisfatti data la veramente *esigua* quantità del personale predetto. Se poi si volesse, contrariamente alla vera natura dei nostri istituti, continuare ad affidare loro una mansione, che ha un vero carattere *amministrativo*, allora sarebbero da studiare le forme di coesistenza delle due funzioni (qui veramente da chiamare l'una *storica* e l'altra *amministrativa*) attribuendo la seconda ad un personale generico, di concetto (l'attuale gruppo B delle carriere amministrative) il cui reclutamento rientrerebbe nella norma comune e non in quella particolare, propria

potuto avere effetto una legislazione antiarchivistica, che ad un certo momento, come già abbiamo ricordato, ordinò di fare gli scarti ogni cinque anni, e conseguentemente determinò in tale periodo di tempo la facoltà di eseguire versamenti negli Archivi di Stato — nessun archivista di Stato, ripeto, ha accettato senza perplessità di considerare come degni di conservazione nei suoi Istituti e quindi *storici* atti di cinque anni prima; e allora, non considerandoli *storici*, li denominava *amministrativi*, dando a quest'appellativo quasi un significato dispregiativo come materiale riferentesi ad una documentazione di poco valore.

Tale atteggiamento mentale, che, almeno, poteva ancora considerarsi sulla linea della tradizione archivistica, non era condiviso — purtroppo — fino a qualche decennio fa, dalla maggior parte del personale dei cosiddetti Archivi provinciali, unici a dare esecuzione a norme di legge che tendevano a declassare i loro istituti al rango di *istituti amministrativi* di secondo ordine, nel significato dispregiativo sopra colto.

Noi abbiamo però nella nostra legislazione, e specie nella più recente, una serie di norme che debbono esserci di guida per il nostro assunto; esse sono:

- norme di tutela, in genere, del patrimonio archivistico,
 - norme sulla pubblicità degli atti,
- e ad esse voglio ora riferirmi.

* * *

Com'è noto, due sono i modi con i quali lo Stato in Italia provvede alla tutela del patrimonio documentario; essi sono enunciati dall'art. 1 della Legge 22 dicembre 1939 n. 2006:

a) conservazione degli atti di sua pertinenza e di quelli che abbiano *importanza storica e scientifica riconosciuta*;

b) vigilanza su tutti gli altri archivi compresi quelli privati.

La dottrina archivistica, recentemente, si è soffermata nell'esaminare i mezzi giuridici che offre la legislazione per la tutela del patrimonio predetto¹⁾ e ha fatto, riferimento, per precisare meglio i con-

del personale tecnico degli Archivi di Stato. È noto il ripiego cui ricorre attualmente l'Amministrazione archivistica per dar corso alle richieste di copie moderne da parte dei privati, consentendo agli stessi (come nelle Cancellerie giudiziarie!) la possibilità di servirsi di amanuensi estranei agli Archivi.

¹⁾ Citiamo solo gli ultimissimi lavori sull'argomento: M. CANTUCCI, *Sulla tutela giuridica degli atti pubblici*, in «Rivista trimestrale di Diritto Pubblico», fasc. 3, 1954 ed ora in «Rassegna degli Archivi di Stato», a XV, Roma, gennaio-aprile 1955, fasc. 1, pp. 65-79. E. LODOLINI, *Aspetti della vigilanza dello Stato sugli archivi degli enti pubblici non statali*, cit. E infine, su questo stesso numero G. GIANNELLI, *L'interesse storico degli archivi e del materiale archivistico e la sua tutela giuridica*.

cetti, ancora una volta ai fini che lo Stato persegue in questo settore. È stato giustamente riscontrato in tutto il patrimonio archivistico una generica e quanto mai ampia qualificazione di interesse storico,¹⁾ la cui valutazione non è in contrasto con l'interesse *archivistico-amministrativo*, come può sembrare dalla semplice interpretazione letterale dell'art. 43 della legge del 1939 che, per distinguere il materiale archivistico da quello bibliografico, attribuisce solo a quest'ultimo l'interesse storico-letterario-scientifico.²⁾

Ai fini della *tutela* del materiale proveniente dall'attività di amministrazioni statali, non ha importanza il parlare di una prevalenza di un interesse archivistico amministrativo o di un interesse storico, perchè una volta accertata tale provenienza, le scritture vengono poste sotto l'imperio della legge che le tutela, senza ricercare la misura dei due interessi.

Ai fini, però, della *conservazione* delle scritture di pertinenza statale negli Archivi di Stato noi dobbiamo necessariamente tornare alla distinzione dei due interessi sopra colti e ammessi, come è stato dimostrato, anche dalla dottrina archivistica moderna, senza, peraltro, attribuire ad essi le conseguenze tecnico-archivistiche che noi proponiamo:

- un interesse attuale;
- un interesse storico.

La sostanziale differenza concettuale dei due interessi porta ad una differenza di valutazione nelle due categorie di scritture e deve portare, sul piano pratico, ad una diversità di uffici o istituti che se ne occupano:

- da una parte gli Uffici e le Magistrature, chiamiamo, correnti;
- dall'altra gli Archivi di Stato.

Riferendosi, infine, ad un altro argomento, cioè alla *pubblicità* dei documenti d'archivio, anche il Prosdocimi³⁾ riscontra nel *criterio dell'interesse e del fine culturale*, cioè della destinazione dei documenti ad uno scopo di cultura della collettività, la ragione del fatto che lo Stato si assuma il compito di conservare tali documenti e si attribuisca, in certi casi, anche il diritto di espropriarne i privati. Facendo leva sul principio della pubblicità, il Prosdocimi giunge alle stesse mie conclusioni quando afferma che l'Amministrazione pubblica deve trattene presso i propri uffici i documenti che interessano ancora l'esercizio della sua attività e inoltre quei documenti che, per motivi di carattere politico o per doveroso riserbo verso i privati, non possono

1) Cfr. G. GIANNELLI, *L'interesse storico*, ecc. cit.

2) Sulla imprecisa enunciazione dell'art. 43 della legge del 1939 vedi l'ampia analisi fatta da L. CASSESE, *Intorno al concetto di materiale archivistico o di materiale bibliografico*, in «Notizie degli Archivi di Stato», a. IX, Roma, gennaio-dicembre 1949, n. 1-3, pp. 34-41. Cfr. anche G. CENCETTI, *Inventario bibliografico e inventario archivistico*, in «L'Archiginnasio», a. XXXIV, n. 1-3, Bologna, 1939.

3) L. PROSDOCIMI, *Demanialità e pubblicità dei documenti di archivio*, in «Notizie degli Archivi di Stato», a. XIII, Roma, settembre-dicembre 1953, pp. 130-135.

essere resi di pubblica ragione senza suscitare un turbamento o scandalo nella pubblica opinione e compromettere quindi l'ordine pubblico. In conseguenza — secondo lo stesso Autore — gli Archivi di Stato debbono accogliere quei documenti per i quali non sussiste alcun vincolo sulla loro pubblicità, o perchè non è mai esistito o perchè è venuto a cessare, e porranno i documenti da essi conservati a disposizione del pubblico con la massima larghezza.

Si sente, nel concetto d'Archivio di Stato che ha il Prosdocimi, una ispirazione *culturale*, che non può non averci pienamente consenzienti, mentre ci sembra che egli non abbia forse avvertito che lasciando la porta degli Archivi di Stato aperta a quei documenti che non hanno mai avuto vincolo di pubblicità (ad esempio le sentenze delle corti giudiziali), noi rischiamo di ricadere ancora su quello che abbiamo definito *interesse attuale*, continuando ad attribuire agli Archivi di Stato — sebbene in forma più limitata — una conservazione di scritture in condominio con l'Amministrazione corrente, e in condominio con la stessa una serie di adempimenti (rilascio copie e certificati), che non spettano agli Archivi di Stato (istituti eminentemente culturali) e per i quali, comunque, non sono attrezzati.

È appena da avvertire ancora che nel caso di cambiamenti di regime politico (come quello avvenuto in Italia alla caduta del regime fascista) le scritture (specialmente quelle che si riferiscono a istituti cessati o trasformati) assumono subito un carattere storico e, pertanto, vanno versate negli Archivi di Stato, pur non assumendo — per evidenti ragioni di opportunità — quel carattere di pubblicità che per il Prosdocimi, ed anche per noi, deve considerarsi insito in tutta la documentazione che va versata negli Archivi di Stato.

* * *

E vengo al nocciolo e alle conclusioni della mia relazione sugli scarti.

Gli Archivi di Stato — allo stato attuale della loro evoluzione istituzionale — debbono respingere l'idea di una ennesima legge sugli scarti.

Per poter procedere ad uno scarto, occorre prima fare un ordinamento, occorre almeno trovare le scritture ordinate: il più delle volte noi ci troviamo di fronte ad ammassi di carte da calcolare a peso e non a qualità; ammassi di carte, alle quali lo zelante impiegato d'ordine o addirittura lo zelante usciere hanno già strappato le pagine bianche (ove spesso si trovano le segnature archivistiche che individuano esattamente la classificazione o la spedizione di un atto) per farne carta da minuta o, nel caso di carta antica, spesso, anche buste artigiane! L'Archivista di Stato che si rispetti deve rifiutare di partecipare in tali

condizioni ad una operazione che non ha nessuna serietà. Le ragioni di spazio — ripeto — non sono determinanti in materia scientifica e non possono farsi valere nei nostri confronti, nei confronti della documentazione storica che noi difendiamo.¹⁾

Tengano Uffici e Magistrature ordinate le loro carte, ritengano responsabile l'archivista della loro buona e ordinata conservazione, le tengano in ambienti sani: la scaffalatura metallica, che dovrà essere estesa necessariamente anche agli archivi di deposito delle pubbliche amministrazioni (peraltro si tratta di poche centinaia di metri lineari, disposti razionalmente, per ciascun Ufficio) consente in poco spazio di tenere molto materiale. I motivi di spazio e di ingombro sono stati volutamente esagerati dal personale d'ordine: raramente un Capo Ufficio conosce esattamente dove si conserva l'archivio di deposito e spesso ha delle idee vaghe sulla reale consistenza e qualità dell'archivio stesso.

È da studiare evidentemente — come si attua in qualche Stato estero — l'intervento degli Archivisti di Stato come *consulenti obbligatori*, in materia di archivio, di tutte le amministrazioni pubbliche, e specialmente di quelle centrali.²⁾ Ma essi debbono intervenire, con la loro provata esperienza, per mettere ordine nelle scritture attuali, *non per consentire scarti*, sia pure con tutte le cautele formali di una ben predisposta procedura.

Gli Archivisti di Stato si occuperanno dello *scarto degli atti* quando essi dovranno ricevere tali atti nei loro archivi: ma allora non sarà un problema di scarto, ma un *problema di ordinamento*: sarà in questa sede, e in questa sede soltanto, che potrà giudicarsi sulla inutilità di alcuni atti o di alcune serie di scritture. Saranno « i bisogni pratici e scientifici di un determinato momento o epoca », come si esprime il Croce, e « la conoscenza della situazione »³⁾ che determineranno il cri-

¹⁾ Come abbiamo già visto anche il Croce si è occupato degli *scarti negli archivi pubblici* e li ritiene, contrariamente all'interpretazione che della sua opinione dà l'Ostojà (*La questione degli scarti*, ecc. cit. p. 69, nota 6 dell'articolo), necessari allo scopo di non soffocare, coll'esuberanza delle scritture, la stessa cultura. A me sembra per lo meno poco convincente questo atteggiamento del Croce, come storico, la cui concezione della perenne possibilità di nuove interpretazioni del documento avrebbe dovuto portare ad un giudizio più rigorista nella conservazione delle carte. Esatta, comunque, la sua affermazione che negli scarti non si possa applicare un *filosofico criterio*, che la scelta delle carte è condizionata dai « bisogni pratici e scientifici di un determinato momento o epoca » e che occorre « la conoscenza della situazione » e che « in ultima analisi, la decisione è data sempre da motivi pratici, e si assomma nel conservare o trascurare ». Cfr. B. CROCE, *Teoria e storia della storiografia*, cit. *passim* e specialmente il Cap. VII. *La scelta e il periodizzamento*, p. 95 e ss.

²⁾ Proposta questa già avanzata alcuni anni fa da A. LODOLINI, *L'Archivio Centrale dello Stato e gli archivi delle amministrazioni centrali*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. IX, n. 1-3, Roma, gennaio-dicembre 1949, pp. 4-10. Cfr. anche L. SANDRI, *Archivi moderni*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. X, n. 1-2, Roma, gennaio-agosto 1950, pp. 46-49.

³⁾ B. CROCE, *Teoria e storia della storiografia*, cit. p. 96.

terio della scelta delle carte da conservare, conoscenza della situazione da parte degli Archivisti di Stato che non può aversi se non a distanza di molti anni dal momento in cui le scritture ebbero vita e in relazione a tutta la documentazione coeva, per poter rettamente giudicare sulla cosiddetta « superfluità »¹⁾ delle scritture.

Soltanto in questa sede potrà giudicarsi la convenienza, allo scopo di non distruggere completamente scritture di non grande importanza, di ricorrere a quei sistemi medi che consigliano di conservare alcuni saggi di scritture (il cosiddetto *échantillonage*), e di servirsi del microfilm per altre serie di scritture.²⁾

Sono alla fine della mia relazione; debbo aggiungere ancora una osservazione: nel disegno di legge sugli scarti, al quale ho già accennato e sul quale io dissento, viene prevista — come è, peraltro, nella vigente legislazione — la presenza di funzionari degli Uffici e Magistrature nelle operazioni di scarto; impostato il problema dal lato storico, tale presenza non è necessaria: l'Archivista di Stato deve per conto suo studiare le competenze e il funzionamento dell'Istituto per ordinarne le scritture: nè certamente gli archivisti dell'Archivio di Stato di Firenze o di Venezia o di Roma o di altri archivi hanno chiesto l'ausilio dei vecchi magistrati o degli antichi archivisti e cancellieri (magari a mezzo di medium) per ordinare le scritture relative agli ordinamenti passati.

Nè vale l'obiezione che ora si tratta di magistrature e uffici esistenti: l'atteggiamento mentale dei funzionari è rivolto al presente, all'applicazione dell'*ultima norma*, alla opportunità del *testo unico*, che tralascia le norme non più in vigore.

Noi Archivisti di Stato siamo gente del passato, e l'*ultima norma* a noi non interessa: potranno chiedersi, in certi casi, dei chiarimenti pratici ai predetti funzionari specialmente in ordine al funzionamento degli attuali uffici, per aver una pietra di paragone con gli antichi, ma la loro collaborazione, sul piano della *valutazione storica*, non è necessaria e può anzi essere, in molti casi, controproducente.

L'ordinamento e lo scarto degli atti sono competenze *esclusive* degli Archivisti di Stato.

¹⁾ Brutto vocabolo coniato dalla Croce Rossa italiana. Cfr. *Archivi degli Enti locali e delle Amministrazioni dello Stato. Raccolta delle disposizioni e norme per lo scarto degli atti inutili e superflui*, cit.

²⁾ Per l'Ostojà (*La questione degli scarti ecc.*, cit.) si potranno abolire gli scarti ricorrendo, *in partenza*, da parte delle amministrazioni a mezzi meccanici nella produzione e registrazione degli atti di ufficio, e in primo luogo al microfilm. Tale discutibile opinione, mentre non eliminerebbe il problema degli scarti che può benissimo riferirsi, invece che ad atti, a fotogrammi, ha però il merito di introdurre nella tradizionale concezione degli archivi, il nuovo elemento della *documentazione*, non privo di interesse per gli Archivisti di Stato. Per le possibilità attuali di applicazione del microfilm negli archivi cfr. G. CENCETTI, *Archivi e microfilm*, in «Notizie degli Archivi di Stato», a. X, n. 1-2, Roma, gennaio-agosto 1950, pp. 34-44.

Vengo alla conclusione: io auspico una legge sugli Archivi di Stato che definisca finalmente la natura e i compiti di questi istituti; la legge non potrà dare criteri nè per gli ordinamenti nè per gli scarti, essendo questo compito della dottrina.

Disposti i versamenti delle scritture dopo un limite ragionevole di anni — limite ideale sarebbe il centennio ma, per alcune categorie di atti, si può scendere fino al cinquantennio, che, peraltro, corrisponde, all'incirca, al limite della pubblicità degli atti conservati negli Archivi di Stato — è necessario che il materiale giacente negli Uffici e Magistrature non sia abbandonato a sè stesso, come ragionevolmente si pensa possa accadere per l'inevitabile indifferenza dei funzionari verso una documentazione non più occorrente al servizio ordinario: la legge dovrà pertanto consentire agli Archivistici di Stato l'ingresso negli archivi di deposito di tutte le amministrazioni pubbliche, allo scopo di sorvegliare la conservazione ordinata e di dare il contributo di una preparazione che è acquistabile soprattutto, come si esprime il Sandri¹⁾ « attraverso la convivenza con carte che sanno di secoli ».

Esiste nella nostra legislazione una *vigilanza archivistica*, che si rivolge al materiale, diciamo, di *seconda mano*. Gli Archivi di Stato hanno nella stessa qualifica il loro compito che non è di sola conservazione, ma anche di preparazione alla conservazione, e quindi di *vigilanza preventiva*: archivi correnti e archivi di deposito delle amministrazioni pubbliche debbono essere sottoposti a questa vigilanza archivistica, intesa in senso *totale* e da riferirsi in primo luogo appunto alle *scritture di Stato*.²⁾

D'altra parte che cosa rappresenta l'intervento degli Archivistici di Stato negli *scarti*, quali sono attualmente regolati, se non l'espressione di un diritto di vigilanza, che si estrinseca in quei determinati momenti? Occorre ora rendere permanente questo diritto, per colmare una grave lacuna nelle attribuzioni dei funzionari degli Archivi, della cui competenza, tra l'altro, non potrà non giovare l'organizzazione della classificazione, registrazione e conservazione degli atti correnti.³⁾

¹⁾ L. SANDRI, *Archivi moderni*, cit.

²⁾ Anche il PAGANO, *Note sulle eliminazioni*, ecc. cit., auspicando un intervento degli Archivistici di Stato, sugli archivi in formazione o correnti, è sulla linea del Lodolini e del Sandri che si potrà chiamare linea della *consulenza archivistico-amministrativa*, che ammette la possibilità di grandi operazioni di scarto anche negli stessi archivi correnti, ben differente dalla linea della *vigilanza archivistico-storica* che noi proponiamo considerando il problema degli archivi moderni come preparazione del materiale a quelle operazioni essenziali (ordinamento, scarto, inventariazione) che dovranno compiersi in *sede storica*, cioè entro l'ambito degli Archivi di Stato.

³⁾ In sede di proposte per il perfezionamento della preparazione professionale sia degli impiegati d'ordine che dei funzionari direttivi amministrativi, ritengo non inopportuni dei corsi di archivistica svolti dagli Archivistici di Stato e certamente utile l'intervento degli stessi nelle varie Commissioni di esami.

* * *

Ho finito la mia relazione. Essa si è riferita essenzialmente al problema dello scarto degli atti di pertinenza dello Stato: l'eliminazione degli atti degli archivi degli Enti di diritto pubblico e di quelli degli archivi privati, per la diversa situazione giuridica di questi archivi, che non sono versati, di regola, negli Archivi di Stato, ha necessità di una diversa regolamentazione.

Anche qui, però, occorrono dei principi generali, oggi solo vagamente accennati nella dottrina e confusamente accettati nella legislazione.

Diceva Leonardo nei *Frammenti letterari e filosofici*: « Quelli che s'inamorano di pratica senza scienza sono come il nocchiere che entra navilio senza timone o bussola, che mai à certezza dove si vada; sempre la pratica debbe essere edificata sopra la bona teorica ».

ANTONINO LOMBARDO



Prato in copia del originale cronologica
di entrata alla Biblioteca di N.

~~43~~
e.d.



Preso in carico del giornale cronologico
di entrata della biblioteca al N. 548